

**QUI LA BANCA CONDANNATA AD € 142.000,00 DI CUI € 42.000,00 RESTITUITI E  
ACCREDITATI SUL CONTO CORRENTE DEL CLIENTE**

Sentenza n. 3495/2018 pubbl. il 06/07/2018

RG n. 28798/2015

Repert. n. 7628/2018 del 09/07/2018



Registrato il:  02/04/2019 n.8019/2019 importo 687,00

**TRIBUNALE DI TORINO**

**SESTA SEZIONE CIVILE**



**Verbale di udienza**

**Proc. n.28798/2015 R.G.**

All'udienza del **6.7.2018 ore 10.00**, davanti al Giudice, dr.ssa Manuela Massino, sono presenti per parte attrice l'Avv. Francesca  per delega orale Avv.  e per parte convenuta l'Avv. Laura Comaita.

Il Giudice

invita le parti a formulare le proprie conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

L'Avv.  precisa le conclusioni come da atto di citazione e deposita copia della sentenza del Tribunale di Torino del 13.12.2017 n. 6093/2017 e l'Avv.  come da comparsa di costituzione.

Dopo ampia discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 10.15 per la decisione ed aggiorna l'udienza alle ore 14.30 con esonero per le parti dal comparire per la lettura della sentenza

Alle ore 14.30, in assenza delle parti, il Giudice dà lettura della sentenza di seguito allegata.




37510/15ceal  
rw 02

Sentenza n. 3495/2018 pubbl. il 06/07/2018

RG n. 28798/2015

Repert. n. 7628/2018 del 09/07/2018

Registrato il:  02/04/2019 n.8019/2019 importo 687,00

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO  
SESTA SEZIONE CIVILE




Il Giudice dott.ssa Manuela Massino  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

*ex art. 281 sexies c.p.c.*




nella causa civile iscritta al numero 25243/2014 R. G.

P R O M O S S A   D A

 Pier Luigi, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Luca Panzica e   
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino corso  come da procura in atti;




-PARTE ATTRICE-

C O N T R O

 spa, e per essa  spa (già  spa), in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Comaita ed elettivamente  
domiciliata presso il suo studio in Torino, via Paolini 11, come da procura in atti;

- PARTE CONVENUTA -

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato,  srl e  Pier Luigi, quest'ultimo in qualità di fideiussore, hanno convenuto in giudizio  spa deducendo che la Società ha intrattenuto con l'Istituto di credito il rapporto di conto corrente n. 100082792 affidato, acceso in data antecedente alla Delibera CICR del 9.2.2000, ed il rapporto di finanziamento n. 4270325, stipulato in data 21.2.2013, per la somma di € 104.5000,00 da restituire in 60 rate mensili; lamenta parte attrice, con riferimento al rapporto di conto corrente, che la Banca avrebbe applicato tassi di interessi passivi superiori a quelli legali, non concordati tra le parti e variati nel corso degli anni senza preventiva pattuizione scritta, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura non pattuite, interessi anatocistici e usurari, per un importo complessivo indebitamente trattenuto di € 96.804,02; con

pagina 2 di 6



riguardo al rapporto di finanziamento lamenta parte attrice l'applicazione di tassi usurari, anche per effetto della pattuita clausola di estinzione anticipata del mutuo e del cd. I.E.M.O.. Si duole infine parte attrice di aver subito un danno per la mancata disponibilità delle somme indebitamente trattenute dalla Banca, quantificato in € 60.000,00. Conclude chiedendo l'accertamento delle dedotte nullità e illegittimità nonché la condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e al risarcimento dei danni patiti.

Si è regolarmente costituita in giudizio [redacted] spa, che, dopo aver evidenziato che entrambi i rapporti oggetto di causa sono stati revocati in data 4.9.2015 con un'esposizione negativa per il correntista di € 112.597,04 con riferimento al rapporto di conto corrente e di € 72.383,81 in relazione al finanziamento n. 4270325, ha integralmente contestato nel merito le affermazioni di controparte e ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, formulando a sua volta domanda riconvenzionale per la complessiva somma di € 113.358,23 con riferimento al saldo di conto corrente ed € 72.383,81 in relazione al finanziamento, oltre interessi sino all'effettivo saldo.

Nel corso del procedimento è intervenuto il fallimento della società attrice, dichiarato dal Tribunale di Torino in data 28.3.2017; la causa è stata interrotta in relazione alla posizione processuale della società ed è proseguita tra le restanti parti.

A seguito dell'ordine del Giudice ex art. 210 c.p.c. l'Istituto bancario ha depositato gli estratti conto del rapporto di conto corrente dal 5.7.2007 al 30.9.2015, senza produrre il contratto originario del conto corrente.

\*\*\*

#### **Il contratto di finanziamento n. 4270325**

Parte attrice prospetta il superamento del tasso soglia in caso di inadempimento contrattuale ed applicazione dei tassi di mora.

In tale prospettazione confonde però voci tra loro eterogenee per natura e funzione e ne postula una sorta di sommatoria non ammissibile.

Come già ampiamente affermato in giurisprudenza (per tutti: Trib. Torino, sentenza del 17.9.2014, relatore dr. Astuni), l'interesse corrispettivo attiene alla fase cd. fisiologica del rapporto contrattuale e ha una natura profondamente diversa rispetto all'interesse cd. moratorio; l'interesse corrispettivo rappresenta il corrispettivo che la Banca riceve per la messa a disposizione della somma, mentre l'interesse moratorio disciplina contrattualmente il caso di (eventuale) inadempimento del mutuatario, la fase dunque patologica del contratto, stabilendo in misura predeterminata il *quantum* del risarcimento dovuto alla Banca. Propria la



diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori non consente la loro sommatoria ai fini del confronto con il tasso soglia del periodo.

Registrato il: 02/04/2019 n.8019/2019 importo 687,00

Parte attrice solleva poi la questione dell'usurarietà del tasso pattuito in relazione al c.d. TEMO (tasso effettivo degli interessi di mora), ipotizzando un'erogazione singola di tutto il capitale finanziato, con la conseguenza che, in caso di ritardo di 10 giorni, il tasso supererebbe di gran lunga il tasso soglia. Sennonché – come già osservato dal Tribunale di Torino – *“Il TEMO, semplicemente, non è un tasso, ma un'ipotesi d'impatto finanziario per un solo caso – limite-d'inadempimento”*. Tale caso non si è in concreto verificato e, *“anche a ragionare di usurarietà dell'interesse comunque pattuito, l'ipotesi di calcolo dovrebbe essere declinata in relazione ad un evento “comunque” avvenuto; di contro, si tratta di evento che, altrettanto pacificamente, non si è verificato”*.

Infondata risulta anche la questione relativa all'illegittimità del piano di ammortamento per violazione dell'art. 1283 c.c.; sul punto deve osservarsi che il sistema di ammortamento c.d. alla francese, a rate costanti, non comporta nessun effetto anatocistico poiché gli interessi vengono calcolati esclusivamente sulla quota capitale e non su quest'ultima maggiorata degli interessi (in senso conforme: Trib. Torino 17.9.2014, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Milano 8.3.2016, Trib. Bologna 24.2.2016).

Da quanto precede consegue l'inammissibilità della CTU, risultando le prospettazioni attoree infondate in punto di diritto, e l'accoglimento della domanda riconvenzionale della Banca per la somma di € 72.383,81 in relazione al finanziamento, oltre interessi sino all'effettivo saldo, la quale ha prodotto la documentazione attestante il proprio diritto di credito (doc. 2 conv -contratto di finanziamento, doc. 4 fideiussione di Pinto Pier Luigi sino alla concorrenza di € 260.000,00, art. 50 TUB allegato alla memoria del 3.11.2016).

#### **Il rapporto di conto corrente n. 100082792.**

L'analisi del rapporto di conto corrente deve essere effettuata tenendo conto delle rispettive domande delle parti e della documentazione prodotta in atti e in relazione all'onere probatorio gravante su ciascuna parte.

In relazione al periodo intercorso tra la data di apertura del conto e il 30.7.2013, data di stipulazione del contratto sub doc. 1 conv., va rilevato che il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito (risultando incontestato che il conto fosse affidato) non sono stati prodotti né dal correntista né dall'Istituto di credito, nonostante l'ordine ex art. 210 c.p.c..

Da ciò deriva il rigetto della domanda riconvenzionale della Banca, la quale non ha adempiuto



all'onere di prova su di sé gravante di provare quadro negoziale sotteso al rapporto e così il proprio credito e l'accoglimento – nella misura di seguito specificata – delle domande attoree, avendo parte attrice dimostrato di aver adempiuto al proprio onere probatorio formulando domanda ex art. 119 TUB, rimasta inevasa da controparte e dunque senza possibilità di addebitarle il mancato deposito delle produzioni contrattuali.

Per il periodo successivo al 30.7.2013 (e sino al 4.9.2015, data di chiusura del conto) le doglianze attoree non sono fondate alla luce della documentazione prodotta (contratto, estratti conto, scalari) dalla Banca, dalla quale si evince la pattuizione della pari periodicità (trimestrale) degli interessi, la determinazione e determinabilità della CIV applicata e l'applicazione di interessi conformi alle Istruzioni della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti.

Riprendendo l'esame dell'ammontare degli addebiti che la Banca è tenuta a rimborsare a parte attrice, il conteggio dei medesimi può essere effettuato tenendo conto dei seguenti dati rinvenibili nella documentazione (in particolare gli scalari) in atti:

- al 31.7.2013 (data dell'apertura del contratto in atti) il saldo del conto risultava a debito del correntista per € 109.217,16;
- tale saldo deve essere azzerato non avendo l'Istituto bancario assolto all'onere di produrre il quadro negoziale che ha sorretto il rapporto nel periodo anteriore al 31.7.2013;
- il saldo alla data di chiusura del conto (4.9.2015) risulta a debito del correntista per € 112.597,04;
- la somma delle competenze maturate dal 31.7.2013 sino alla chiusura del conto risulta pari ad € 32.951,14 a fronte di un saldo medio del conto nello stesso periodo pari ad € 121.315,02 a debito del correntista, senza differenze significative tra i vari trimestri;
- l'assenza di significative differenze tra i saldi presi in esame fa ragionevolmente ritenere che – azzerando per i motivi esposti il saldo al 31.7.2013 – le successive competenze non sarebbero maturate e che dunque l'ammontare delle stesse (€ 32.951,14) debba essere restituito al correntista;
- per maggiore precisione, si può osservare che il saldo medio è superiore a quello iniziale di circa il 10% e che dunque anche gli addebiti rilevati debbano essere ridotti di circa il 10%, così giungendo alla somma di € 30.000,00.

In conclusione, alla luce di quanto esposto - tenuto conto che la Banca deve essere condannata a restituire a parte attrice la somma di € 30.000,00, oltre interessi sino al saldo, e parte attrice a restituire alla Banca la somma di € 72.383,81, oltre interessi sino al saldo- parte attrice deve esse condannata a restituire all'Istituto convenuto la somma di € 42.383,81, oltre interessi.



Sentenza n. 3495/2018 pubbl. il 06/07/2018

RG n. 28798/2015

Repert. n. 7628/2018 del 09/07/2018

Deve infine essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patito formulata da parte attrice  
risultano sprovvista di circostanziata e precisa allegazione e prova. Registrato il: 02/04/2019 n.8019/2019 importo 687,00

Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, devono essere integralmente compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna parte attrice a restituire a parte convenuta la somma di € 42.383,81, oltre interessi dalla domanda all'effettivo saldo;

rigetta le ulteriori domande delle parti.

Spese di lite integralmente compensate.

Torino, 6 luglio 2018.

Il Giudice

(dott. Manuela Massino)

